

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
UFFICIO TRASPORTI E MANOVALANZA

Indirizzo Postale: Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA

Posta Elettronica: commiservizi@commiservizi.difesa.it

Posta Certificata: commiservizi@postacert.difesa.it

DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO DI MANOVALANZA OCCASIONALE ED URGENTE
CONNESSA E NON AI TRASPORTI PER ESIGENZE CENTRALI E
PERIFERICHE DEL MINISTERO DELLA DIFESA”

DISCIPLINARE DI GARA	3
PREMESSE.....	3
1. PIATTAFORMA.....	3
1.1 La piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)	3
1.2 Dotazioni tecniche.....	5
1.3 Identificazione	5
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 Documenti di gara	6
2.2 Chiarimenti.....	6
2.3 Comunicazioni.....	6
3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO.....	7
3.1 Costi della sicurezza.....	8
3.2 Durata	8
3.3 Opzioni.....	9
3.4 Revisione dei prezzi.....	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI GENERALI	12
5.1 SELF CLEANING	12
5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	13
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	13
6.1 Requisiti di idoneità professionale	13
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	14
6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	14
6.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	14
7. AVVALIMENTO	15
8. SUBAPPALTO.	15
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	16
10.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.	17
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	18
11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.....	18
12.SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	19
13.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	20
13.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura.....	21
13.2 Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 372 D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14.....	22
13.3 Documento di gara unico europeo.....	22
13.4 Dichiarazione da rendere nel DGUE	23
13.5 Documentazione in caso di avvalimento.....	23

13.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati	24
14. MODALITA' PAGAMENTO DEL BOLLO.....	26
15. OFFERTA TECNICA.....	26
16. OFFERTA ECONOMICA	27
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	28
17.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	28
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	30
17.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALE	30
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	30
19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	31
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	31
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	32
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	33
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	34
25. CLAUSOLA SOCIALE	34
26.CODICE DI COMPORTAMENTO.....	35
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	35
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	36
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	36
30. REGOLE DI CONDOTTA PER UTILIZZO DEL SISTEMA	36

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANOVALANZA OCCASIONALE ED URGENTE CONNESSA E NON AI TRASPORTI PER ESIGENZE CENTRALI E PERIFERICHE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PREMESSE

Con Decisione di contrarre n. 241 del 25.02.2026, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di manovalanza occasionale ed urgente connessa e non ai trasporti per esigenze centrali e periferiche del Ministero della Difesa per l'anno 2027 – nove lotti.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo <http://www.acquistinretepa.it> e conforme alle prescrizioni dell'art. 19 del Codice e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell'art. 108 comma 2 D. Lgs. n.

36/2023 Nuovo Codice dei Contratti pubblici (in seguito: Codice) per le motivazioni e con le modalità di seguito specificatamente indicate e dettagliatamente riportate.

E' stata effettuata la pre-informazione sul supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea OJ S 1/2026-1435 - 02/01/2026.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è l'intero territorio nazionale - codice NUTS IT

lotto 1 CIG BAE39D7BE8 - codice NUTS ITC

lotto 2 CIG BAE39D8CBB - codice NUTS ITF

lotto 3 CIG BAE39D9D8E - codice NUTS ITI4

lotto 4 CIG BAE39DAE61 - codice NUTS ITI

lotto 5 CIG BAE39DBF34 - codice NUTS ITF43

lotto 6 CIG BAE39DC00C - codice NUTS ITH41

lotto 7 CIG BAE39DD0DF - codice NUTS ITI43

lotto 8 CIG BAE39DE1B2 - codice NUTS ITI43

lotto 9 CIG BAE39DF285 - codice NUTS ITI41

Ai sensi dell'art.15, comma 4 D. Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto e responsabile del trattamento dei dati è il Capo dell'Ufficio Trasporti e Manovalanza – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali – Dott. Vincenzo DI GENNARO, responsabile per la fase di affidamento è la Dott.ssa Maria Paola PALMIERI.

Si fa riserva di nominare le ulteriori figure destinatarie degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 1 e relativo allegato I.10 del D.Lgs. n. 36/2023.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del

D.Lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante [[profilo committente Commiservizi](#)], unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'art. 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito acquistinretepa.it>chi siamo>come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Regole del sistema e-procurement della P.A., che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter D.Lgs. n. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 D.Lgs. n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito [Homepage Acquisti in rete.](#)

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 I DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara <https://ted.europa.eu/it/index>
2. Disciplinare di gara;
3. Progetto e clausola sociale redatto ai sensi dell'art. 41 del codice degli appalti;
4. Progetto redatto ai fini della ripetibilità dell'appalto art. 76 comma del codice degli appalti;
5. Patto di integrità (in formato .word);
6. Schema di contratto;
7. Tabella degli Enti per ogni singolo lotto;
8. DUVRI;
9. Documento di gara unico europeo;
10. Domanda di partecipazione (in formato word);
11. Dichiarazione di avvalimento;
12. Dichiarazione di subappalto;
13. Scheda offerta tecnica;
14. Regole del sistema di e-procurement della PA (.pdf);
15. Informativa privacy (.pdf firmato).

La documentazione di gara è integralmente accessibile sul sito: in “altri bandi” (gara n. 6078003)

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

Il link alla documentazione di gara è altresì disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante: [profilo committente Commiservizi](#).

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro il giorno 27 marzo 2026** attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html, e sul sito istituzionale [profilo committente Commiservizi](#).

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/2005, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui

agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, D.Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto del servizio di manovalanza occasionale ed urgente connessa e non ai trasporti con eventuale utilizzo di attrezzature tecniche di proprietà o in disponibilità della ditta (carrelli elevatori, bravette, scale, materiali per montaggio e smontaggio mobili e pareti attrezzate, attrezzature per la movimentazione di casseforti) ed eventuale fornitura di materiali da imballaggio di proprietà o in disponibilità della ditta (casse, scatoloni, pluriball, nastri e carta da imballaggio) per esigenze centrali e periferiche del Ministero della Difesa, **è suddiviso in nove lotti.**

Il dettaglio delle prestazioni e dell'importo dei singoli lotti è riportato nella tabella che segue:

Tabella 1 - Descrizione del lotto

Numero Lotto	Oggetto lotto	CIG	Valore Annuale Stimato Iva esclusa
1	Marina Militare area centro- nord	BAE39D7BE8	€ 286.771,71
2	Marina Militare area centro-sud e isole	BAE39D8CBB	€ 492.409,15
3	Aeronautica Militare area Roma	BAE39D9D8E	€ 360.655,74
4	Aeronautica Militare area centro	BAE39DAE61	€ 1.330.324,87
5	Aeronautica Militare area centro sud e isole	BAE39DBF34	€ 1.360.655,74
6	Aeronautica Militare area nord	BAE39DC00C	€ 522.704,92
7	SGD area Roma	BAE39DD0DF	€ 501.672,68
8	SGD area Nettuno	BAE39DE1B2	€ 290.950,33
9	SMD/COVI/COFS area Roma	BAE39DF285	€ 250.704,42
A) Importo a base di gara			€ 5.396.849,56
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 0
A)+ B) Importo complessivo			€ 5.396.849,56

L'importo a base di gara pari ad **€ 5.396.849,56** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge ha carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste e dell'effettivo fabbisogno delle Forze Armate, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi e delle previsioni di bilancio. Tale importo, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la stazione appaltante.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato sulla base del costo medio orario indicato nelle Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Dir. IV (CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi in appalto per l'amministrazione della Difesa) approvato con D.D. n. 62/2020 per i livelli di inquadramento interessati, al verificarsi della relativa prestazione e per il tempo necessario al suo espletamento.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Tra i documenti pubblicati vi è anche lo schema di contratto che costituisce la base dello stipulando atto negoziale con la Ditta aggiudicataria.

In particolare, per quanto concerne i mezzi, la modalità di esecuzione del servizio nonché i compensi relativi l'utilizzo delle attrezzature si fa riferimento all'art. 8 dell'allegato schema di contratto.

L'appalto è finanziato con legge di Bilancio.

Sullo stanziamento assicurato dagli Organi Programmatori gravano anche gli oneri relativi agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 c. 1 e relativo allegato I.10 del Codice.

3.1 COSTI DELLA SICUREZZA

Sulla base di quanto stabilito dalla Determinazione n. 3/2008 sulla sicurezza dell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture emanata in data 5 marzo 2008 dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il servizio di manovalanza in parola genera interferenze e, pertanto, questa stazione appaltante ha predisposto un "D.U.V.R.I. statico" (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), che descrive le linee generali delle situazioni e delle azioni necessarie ad individuare e prevenire i rischi da interferenze nel servizio in argomento.

Il "D.U.V.R.I. statico", che sarà allegato al contratto, descrivendo le attività principali del servizio e identificando i conseguenti rischi, individua le contromisure necessarie all'eliminazione degli stessi in accorgimenti comportamentali ovvero nell'impiego di segnaletiche particolari.

Tutti i materiali necessari alla prevenzione degli individuati rischi da interferenze nello svolgimento del servizio in argomento dovranno essere forniti a cura di ciascun E.D.R. interessato.

I costi relativi al "D.U.V.R.I. statico" sono pari a zero.

Sulla base del suindicato documento, il responsabile di ogni singolo E.D.R. redigerà, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, di concerto con l'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, un "D.U.V.R.I. dinamico".

Il "D.U.V.R.I. dinamico" descriverà puntualmente in concreto le situazioni di interferenza dei luoghi ove verranno svolti i servizi oggetto del citato appalto e in tale ambito potranno essere individuati eventuali costi relativi ad ulteriori misure di sicurezza, non contemplate nel "D.U.V.R.I. statico" in quanto strettamente connesse alle peculiari caratteristiche ambientali e/o strutturali di ciascun E.D.R., da adottarsi al fine di eliminare i rischi interferenziali. Di tali costi dovrà farsi carico l'EDR interessato.

3.2 DURATA

La durata stimata dell'appalto è di un anno dal 01.01.2027 sino al 31.12.2027.

3.3 OPZIONI E RINNOVI

La Direzione di Commissariato e di Servizi Generali si riserva la facoltà, per tutti i lotti in gara (in totale 9) e nei limiti di cui all'art. 76, comma 6 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per il periodo **2028-2030** per un importo stimato complessivamente non superiore ad **€ 16.190.548,68** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1 del Codice, nei casi di ricorso ad eventuali atti aggiuntivi dovuti ad imprevedibili esigenze nei limiti del 50% del valore di ciascun contratto – periodo **2027/2030** quantificabili in **€ 10.793.699,12** al netto di Iva.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a sei mesi ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice.

L'esercizio di tale facoltà deve essere comunicato all'Operatore Economico prima della scadenza del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà altresì essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice che si ritiene pari a sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Pertanto, in caso di proroga semestrale, l'importo complessivo sarà aumentato di **€ 2.698.424,78** al netto di Iva.

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore globale stimato dell'appalto è pari a **€ 38.317.631,87** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge così suddiviso:

N. Lotto	Importo complessivo a base di gara	Importo Atti Aggiuntivi	Aumento V	Importo Ripetizioni su 3 anni	Proroga semestrale	Valore globale a base di gara
1	€ 286.771,71	€ 573.543,42	€ 172.063,02	€ 860.315,13	143.385,85	€ 2.036.079,13
2	€ 492.409,15	€ 984.818,30	€ 295.445,49	€ 1.477.227,45	€ 246.204,47	3.496.104,86
3	€ 360.655,74	€ 721.311,48	€ 216.393,42	€ 1.081.967,22	€ 180.327,87	2.560.655,73
4	€ 1.330.324,87	€ 2.660.649,74	€ 798.194,91	€ 3.990.974,61	€ 665.162,43	9.445.351,56
5	€ 1.360.655,74	€ 2.721.311,48	€ 816.393,42	€ 4.081.967,22	€ 680.327,87	9.660.655,73
6	€ 522.704,92	€ 1.045.409,84	€ 313.622,94	€ 1.568.114,76	€ 261.352,46	3.711.204,92
7	€ 501.672,68	€ 1.003.345,36	€ 301.003,59	€ 1.505.018,04	€ 250.836,34	3.561.876,01
8	€ 290.950,33	€ 581.900,66	€ 174.570,18	€ 872.850,99	€ 145.475,16	2.065.747,32
9	€ 250.704,42	€ 501.408,84	€ 150.422,64	€ 752.113,26	€ 125.352,21	1.780.001,37

3.4 REVISIONE DEI PREZZI

Il valore del corrispettivo dovuto per la manodopera viene periodicamente aggiornato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in considerazione degli indicatori economici definiti dalla contrattazione collettiva e, pertanto, la revisione del prezzo viene quantificata dagli aggiornamenti determinati dalle tabelle che saranno applicate all'appalto in questione.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Pena l'esclusione, possono partecipare alla gara solo le imprese che sono iscritte, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. 221/2003, almeno alla prima delle seguenti fasce di classificazione per volume di affari al netto dell'IVA:

a)	I inferiore a 2,5 milioni di euro;
b)	II da 2,5 a 10 milioni di euro;
c)	III superiore a 10 milioni di euro

La ditta, a pena di esclusione non può fare domanda di partecipazione ad un lotto il cui valore sia superiore alla fascia di classificazione di appartenenza.

All'impresa non è consentita fare domanda di partecipazione a più lotti il cui valore complessivo sia superiore alla fascia di classificazione di appartenenza.

Nel caso in cui il concorrente abbia richiesto di partecipare a più lotti il cui valore sommato risulti superiore al valore della fascia di appartenenza lo stesso verrà ammesso a partecipare unicamente al/ai lotto/i fra quelli richiesti il cui valore complessivo sommato non sia eccedente il rispettivo limite massimo di fascia di classificazione, secondo il seguente ordine: dal lotto con importo più elevato fra quelli richiesti a scendere fino al raggiungimento del valore della fascia di appartenenza.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

E' vietato di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima composizione, pena l'**esclusione** del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice possono indicare consorziati esecutori diversi, ma questi ultimi non possono partecipare in altra forma ad altri lotti pena la loro esclusione e quella del consorzio da tutti i lotti.

Pur essendo suddivisa la gara in lotti, si ritiene necessaria l'applicazione di tali divieti all'intera gara in quanto i lotti sono suddivisi per area geografica ma hanno per oggetto servizi identici e, pertanto, potrebbero verificarsi reciproci condizionamenti.

Tale previsione, oltre a trovare il suo fondamento nel principio di "unicità della gara" discende anche dalla esigenza di evitare una concentrazione del mercato.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'operatore economico che partecipa in R.T.I. /Consorzio ordinario dovrà dichiarare la quota di servizio che assumerà e/o la parte di servizio (specifica prestazione) che eseguirà.

Nell'ipotesi di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

5. REQUISITI GENERALI

I concorrenti, a qualsiasi titolo (o.e. singoli, in RTI, in avvalimento e subappalto) devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 23.

A tal fine, tutti gli operatori economici che intendano partecipare alla gara devono registrarsi e profilarsi come "operatore economico", presso il sito internet dell'Autorità nazionale, al link <https://portale-servizi.anticorruzione.it/user-provisioning>.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento /consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis D.Lgs. n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono inoltre possedere, a pena di esclusione, i requisiti speciali ai sensi dell'art. 100 del Codice, previsti nei commi seguenti del presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti speciali accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), nonché con le altre modalità previste dall'art. 99 del Codice dei Contratti.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i documenti richiesti per la comprova dei requisiti autorizzando la S.A. alla consultazione (per tutte le componenti in caso di RTI, avvalimento, subappalto, con le specifiche prescrizioni per ciascun requisito come indicato in seguito), qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e/o non possano essere altrimenti acquisiti d'ufficio.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell'albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Iscrizione alla CCIAA da cui si desume la fascia di appartenenza ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 221/2003.

Si richiama il paragrafo 4.

6.3 INDICAZIONI PER I R.T.I., CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 6.1** deve essere posseduto da:

- da ciascun componente raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al **paragrafo 6.2** devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettera b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per lo svolgimento del servizio.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 6 e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Le eventuali imprese ausiliarie devono possedere i requisiti generali, i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di capacità economica e finanziaria.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente, il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Inoltre, trattandosi di un contratto avente ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera, non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale.

Le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose stante la natura del servizio oggetto di appalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti generali, i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata a **pena di esclusione** da:

- 1) una **garanzia provvisoria**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice, pari al 2% del valore di ogni singolo lotto, del seguente importo:

lotto 1	lotto 2	lotto 3	lotto 4	lotto 5	lotto 6	lotto 7	lotto 8	lotto9
€ 40.721,58	€ 69.922,09	€ 51.213,11	€ 188.907,03	€ 193.213,11	€ 74.224,09	€ 71.237,52	€ 41.314,94	€ 35.600,02

In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 385/93, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 D.Lgs. n. 58/98; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
 - presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;
- indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;

- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Prima di procedere al pagamento del contributo ANAC, tutti gli operatori economici che intendano partecipare alla gara devono registrarsi e profilarsi come "operatore economico", presso il sito internet dell'Autorità nazionale, al link <https://portale-servizi.anticorruzione.it/user-provisioning>.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera Anac n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il contributo dovuto è calcolato sul valore del lotto per il quale l'operatore economico intenda partecipare.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta ed è verificato dalla stazione appaltante (mediante produzione della ricevuta, da inserire nella Busta amministrativa) prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Nel caso di R.T.I./Consorzio costituiti o costituendi, il versamento è effettuato a cura dell'Impresa delegataria/mandataria.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/05.

L'OFFERTA dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07 aprile 2026** a pena di irricevibilità.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta restano ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio

e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo

speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;

- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 11.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico, **per ogni singolo lotto**, utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione amministrativa:

DOCUMENTO	BUSTA
Domanda di partecipazione (compilata e firmata digitalmente)	amministrativa
DGUE concorrente (da scaricare dalla Piattaforma CONSIP in formato .xml, compilare e firmare in CADES e da trasformare anche in .pdf, compilare e	amministrativa

DOCUMENTO	BUSTA
firmare in PADES e ricaricare entrambi i formati a Sistema)	
Procure (eventuale)	amministrativa
Dichiarazione integrativa del subappaltatore (eventuale)	amministrativa
DGUE subappaltatore(eventuale) (da scaricare dalla Piattaforma CONSIP in formato .xml, compilare e firmare in CADES, e da trasformare anche in .pdf, compilare e firmare in PADES e ricaricare entrambi i formati a Sistema)	amministrativa
DGUE dell'ausiliaria (eventuale) (da scaricare dalla Piattaforma CONSIP in formato .xml, compilare e firmare in CADES, e da trasformare anche in .pdf compilare e firmare in PADES e ricaricare entrambi i formati a Sistema)	amministrativa
Dichiarazione integrativa dell'ausiliaria – contratto di avvalimento (eventuale)	amministrativa
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario (eventuale)	amministrativa
Garanzia provvisoria	amministrativa
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria (eventuale)	amministrativa
Ricevuta pagamento contributo ANAC	amministrativa
F24 attestante pagamento del bollo	amministrativa
'Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo' e relativa documentazione (eventuale)	amministrativa
Certificato iscrizione alla CCIAA	amministrativa
Progetto specifico da predisporre a cura dell'offerente ai fini della ripetibilità dell'appalto	amministrativa
Progetto Generale predisposto dalla SA ex art. 41 <u>(da scaricare dal Sistema e firmare digitalmente per accettazione)</u>	amministrativa
Patto di integrità <u>(da scaricare dal Sistema, compilare e firmare digitalmente)</u>	amministrativa

13. 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello in allegato al presente Disciplinare e compilata online sulla PAD.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

13.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 D.LGS. 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente dovrà produrre, **per ciascun lotto**, il DGUE - Documento di gara unico europeo di cui all'Allegato (da scaricare, compilare e firmare in CADES, trasformare in .pdf e firmare in PADES e ricaricare entrambi i formati a Sistema, firmati).

Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato ai fini della sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al precedente paragrafo 13.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, compilato in tutte le Sezioni pertinenti;

o da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa;
o dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria, compilato nelle parti pertinenti relative:
Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI.

13.4. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

13.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;

- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

13.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

b) di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.1) di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) In caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale:

☐ che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da

☐ che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

d) In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis del codice penale o degli artt. 20 e 24 D.Lgs. n. 159/2011, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'art. 96, comma 13, del codice:

☐ che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis del codice penale o degli artt. 20 e 24 D.Lgs. n. 159/2011, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

e) per i consorzi stabili: di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente;

(o, in alternativa)

g) di partecipare in più di una forma, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

14. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Si considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/72, allegato B e all'art. 82 D.Lgs. n. 117/17.

15. OFFERTA TECNICA

Il concorrente, **per ogni singolo lotto**, inserisce nella PAD, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Scheda di offerta tecnica	Tecnica
Certificazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 indicati nella scheda di offerta tecnica	Tecnica

Le certificazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 della Scheda di Offerta Tecnica che l'operatore economico dichiara di possedere devono essere inserite nella Busta Tecnica, PENA LA MANCATA ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO.

Si precisa che le certificazioni previste devono essere in corso di validità e rilasciate da organismi accreditati da ACCREDIA o da un Ente di Accreditamento Internazionale aderente agli Accordi di mutuo riconoscimento.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1 dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1.

L'operatore economico può allegare motivata e comprovata dichiarazione in cui si evidenzino gli eventuali profili dell'offerta costituenti segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 35, commi 4 lett. a) e 5, del Codice.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente, **per ogni singolo lotto**, inserisce nella PAD nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Documento	Busta
Offerta economica	Economica
Ulteriori elementi dell'offerta	Economica

L'offerta economica è sottoscritta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 13.1 relativo alla sottoscrizione della domanda di partecipazione.

A pena di esclusione:

la "Offerta Economica" sarà generata automaticamente dal Sistema e firmata digitalmente, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella/e apposita/e scheda/e, secondo le modalità successivamente indicate. I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta Economica", che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, "l'Offerta economica" deve, **a pena di esclusione**, indicare e contenere i seguenti elementi:

a) Sconto unico percentuale applicato come ribasso al prezzo base palese. Al concorrente verrà chiesto di esprimere un ribasso sull'aggio posto a base d'asta, pari al 5% (cinquepercento), espresso in percentuale sul totale costo orario previsto per gli operai di vari livelli (variabili a seconda del tipo di prestazione richiesta) dal CCNL (parte economica) per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto per conto dell'Amministrazione della Difesa (prestazioni per operazioni di carico e scarico, composizione e scomposizione colli, appillaggio e disappillaggio dei materiali in arrivo ed in partenza, spostamento dei

materiali e quant'altro definito manovalanza comune per la necessità di magazzini, opifici, enti, mezzi navali e/o aeroporti militari ed enti militari), stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 25 marzo 2019, tra FISE e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, e precisamente sui valori riportati dalle tabelle di cui D.D. n. 62 del 20.10.2020 pubblicata sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale percentuale non è da intendersi comprensiva di IVA.

Lo sconto offerto sull'aggio posto a base d'asta deve essere espresso in valore assoluto e con 2 (due) decimali dopo la virgola (esempio 10,04), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno presi in considerazione solo due decimali dopo la virgola, eventuali ulteriori decimali inseriti dal Concorrente non saranno considerati ovvero non si procederà ad alcun arrotondamento.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto, **da dichiarare separatamente**;

c) la stima dei costi della manodopera, **da dichiarare separatamente**.

Gli operatori economici dovranno indicare il **costo orario unitario** della manodopera espresso in valore assoluto e con 2 (due) decimali dopo la virgola (esempio 13,50).

Resta inteso che i costi di manodopera indicati non potranno essere inferiori ai costi minimi previsti nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto per conto dell'Amministrazione della Difesa in data 25.03.2019.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 5 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle specifiche tecniche poste a base della procedura di gara.

E' prevista una soglia minima di sbarramento pari a 30 punti per l'offerta tecnica. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

L'importo dell'appalto ha carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste e dell'effettivo fabbisogno delle varie articolazioni dell'Amministrazione Difesa, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi e delle previsioni di bilancio. Tale importo pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la stazione appaltante.

17.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

I coefficienti per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica sono attribuiti sulla base dei valori elencati nei criteri di aggiudicazione posti a base della procedura di gara.

La tabella sottostante indica i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara:

	CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA	PUNTI
1	Possesso di un certificato di Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti ad uno standard internazionale riconosciuto (UNI ISO 14001) in corso di validità	10
2	Possesso di un certificato di Sistema della Salute e Sicurezza sul Lavoro conforme ad uno standard internazionale riconosciuto (BS OSHAS 18001 o UNI ISO 45001) in corso di validità	10
3	Possesso di un certificato di Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione conforme ai requisiti ad uno standard internazionale riconosciuto (UNI ISO 37001) in corso di validità	10
4	Impegno alla redazione di un report mensile in formato elettronico (excel) in cui vengano riepilogati (a soli fini statistici) i servizi resi.	7
5	Impegno ad effettuare interventi specifici in giorni festivi se richiesto dalla stazione appaltante.	7
6	Impegno a riparare/sostituire macchinari in caso di guasto/rottura entro le 24 ore dalla segnalazione	7
	Impegno a riparare/sostituire i macchinari in caso di guasto/rottura entro le 48 ore dalla segnalazione	5
7	Impegno ad utilizzare imballaggi conformi ai “requisiti essenziali” concernenti la fabbricazione e composizione e la recuperabilità dei materiali di cui alla Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (modificata dalla Direttiva 2004/12/CE) mediante applicazione delle norme tecniche armonizzate di cui alla Comunicazione della Commissione Europea 2005/C 44/13	10
8	Impegno a distribuire al personale addetto i capi di abbigliamento da lavoro certificati con etichetta di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, o con l’etichetta Oeko-tex standard 100 o «Global Organic Textile Standard» o equivalenti	9
	Impegno a distribuire al personale addetto abbigliamento da lavoro completo comprese calzature.	7
	TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE	70

Il concorrente dovrà allegare alla scheda di offerta tecnica compilata le certificazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 che dichiara di possedere **PENA LA MANCATA ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO.**

Le suddette certificazioni dovranno essere in corso di validità.

In caso di partecipazione in forma associata, l'attribuzione del punteggio tecnico premiante per il possesso delle certificazioni di cui ai criteri n. 1, 2 e 3 si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione richiesta;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e dalle consorziate.

Il punteggio definitivo relativo all'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei singoli punteggi tabellari.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta deve essere espressa come ribasso sull'aggio posto a base d'asta, pari al 5% (cinquepercento) e al ribasso massimo saranno attribuiti 30 (TRENTA) punti.

Il punteggio attribuito, ai partecipanti, sarà calcolato adottando la seguente formula:

$$P_i = 30 \times V_i$$

$$V_i = R_i / R_{\max}$$

dove:

P_i = punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente i -esimo;

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i -esimo;

$R_{\max}$ = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

All'offerta economica più conveniente per l'Amministrazione verrà attribuito il massimo punteggio, alle altre offerte verrà attribuito il punteggio conseguito attraverso la formula sopra indicata.

17.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALE

La commissione, assegnati i punteggi sopraindicati, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio complessivo dato dalla somma del punteggio dell'offerta tecnica e di quello dell'offerta economica.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, della determinazione e dell'attribuzione dei Punteggi Tecnici (PT) a ciascuna offerta, in base ai criteri di cui al punto 17.1.

La Commissione giudicatrice procederà:

- all'esame delle offerte economiche (prezzo, costi di manodopera e sicurezza) espletando tutte le verifiche istruttorie necessarie connesse a tale attività;
- alla determinazione dei punteggi economici (PE);
- alla conseguente determinazione dei punteggi totali (PT+PE).

Inoltre, qualora a conclusione delle suddette operazioni due o più offerte ottenessero il medesimo punteggio, la Commissione giudicatrice procederà ad effettuare il sorteggio di cui al **paragrafo 20**.

La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

NB: LA STAZIONE APPALTANTE HA STABILITO DI RICORRERE ALL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC; successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti ed, infine, alla verifica della documentazione amministrativa inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dei concorrenti posizionatisi primo, secondo e terzo nella graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni di verifica della documentazione amministrativa.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo il **giorno 08 aprile 2026 alle ore 10,00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la PAD.

La PAD consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Il RUP procede a scaricare le buste contenenti le offerte tecniche e le trasmette al Presidente della Commissione giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice procede all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e conseguentemente all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione trasmette gli esiti della valutazione al RUP, che provvederà a registrarli nel Sistema.

Il RUP rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi.

Il RUP procede a scaricare le buste contenenti le offerte economiche e le trasmette al Presidente della Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione e verifica delle offerte economiche, inclusi i costi di manodopera e di sicurezza.

I punteggi totali attribuiti dalla Commissione giudicatrice vengono resi visibili ai concorrenti dal RUP.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni.

La richiesta è effettuata sulla PAD secondo le modalità previste all'art. 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga *l'ex aequo* la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. Il RUP comunica sulla PAD, secondo le modalità previste all'art. 2.3, il giorno e l'ora del sorteggio che sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice in seduta pubblica alla presenza dell'Ufficiale Rogante presso i locali della Direzione generale di Commissariato e di Servizi Generali, al cui esito verrà redatta la graduatoria.

A tal fine, si rappresenta l'opportunità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante del concorrente munito di un documento idoneo ad attestare i poteri di rappresentare l'impresa.

All'esito delle operazioni di cui sopra, viene redatta la graduatoria definitiva.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara procede, in relazione ai soggetti che si sono classificati primo, secondo e terzo nella graduatoria relativa al punteggio complessivo risultante dalla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente **paragrafo 12**, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso di anomalia, o comunque qualora si intenda procedere ai sensi dell'art. 110 D. Lgs. n. 36/2023 per la valutazione di congruità delle offerte, il RUP comunica i nominativi dei concorrenti risultati anomali

o che hanno presentato una offerta non ritenuta congrua e procederà, avvalendosi del supporto della Sezione analisi costi dell'UGCT, ad effettuare le attività di verifica.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa il RUP, anche con l'ausilio di apposita Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria effettuando altresì, le verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare, secondo le misure e le modalità previste dagli artt. 117 e 106 del medesimo Codice, una garanzia definitiva pari al 2% dell'importo complessivo del contratto, ferme restando le riduzioni di percentuale indicate dall'art. 106, comma 8, richiamato dall'art. 117 comma 1.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario trasmette gli eventuali contratti di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa e firmato digitalmente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro a cura della stazione appaltante.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato negli atti di gara e precisamente nel progetto redatto ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. n. 36/2023.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante approvato con D.M. del 10.07.2024, nonché nel vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 – D.M. del 31.01.2025.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati su:

<https://www.difesa.it/amministrazione-trasparente/index.html>.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione, attraverso apposito link.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante un link accessibile soltanto ai primi cinque classificati.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli artt. 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

L'accesso agli atti della procedura, anche in questa ipotesi, è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 33/2013.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'art. 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, restando espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara n. 6078003.

30. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DELLA PAD

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti della PAD sono tenuti ad utilizzare la medesima secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti della PAD si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso la PAD si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, Consip S.p.A. segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi), all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni e conseguenziali provvedimenti di competenza.